

Ambiente e migrazioni: due fenomeni complessi. Riflessione sull'interrelazione delle cause e delle possibili soluzioni¹

Vanessa Regazzi*

Abstract

La riforma costituzionale del febbraio 2022 potrebbe svolgere un importante ruolo nei confronti della legislazione relativa ai migranti e ai rifugiati. Nel presente saggio, partendo da tali status, si presterà particolare attenzione alla lacuna normativa intorno ai migranti ambientali, categoria che più di ogni altra permette di comprendere le interconnessioni tra i fenomeni trattati. Si argomenterà che, ampliando lo sguardo nello spazio e nel tempo, è possibile concepire la persona migrante in modo alternativo alla narrazione comune, la quale risulta schiacciata sul presente e sulla regolazione. In questo modo, si sottovaluta non solo la complessità del fenomeno ma si delinea anche un quadro normativo disarticolato. Si rivela una priorità riuscire a mettere le persone in condizione di esercitare i propri diritti. In linea con questo, è fondamentale istituire dei meccanismi di garanzia. Si profilano due tipi di obblighi, uno legale e uno etico, concernenti sia la tutela dell'ambiente sia le migrazioni: il dovere di pensare e progettare il futuro con un approccio strutturale che permetta di assicurare nel futuro l'esistenza di un ambiente e di un'umanità degni di tale nome.

Parole chiave: crisi ambientale, complessità, migranti ambientali, diritti.

The constitutional reform adopted in February 2022 could play an important role for the legislation relating to migrants and refugees. In this essay, starting from these two conditions, particular attention will be paid to the regulatory gap around environmental migrants, a category that more than others allows us to understand the interconnections between the treated phenomena. It will be argued that,

¹ Saggio ricevuto in data 29/11/2022 e pubblicato in data 14/08/2023.

* Ricercatrice indipendente, dottoressa magistrale in Scienze Filosofiche presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e-mail: vanessaregazzi@libero.it.

expanding the view in space and time, it is possible to conceive a migrant in an alternative way to the common narration, which is crushed on the present and on regulation. In this way, not only the complexity of the phenomenon is underestimated but also a disjointed regulatory framework is outlined. Putting people in a position to exercise their rights is a priority. In line with this, it is essential to set up specific guarantee mechanisms. Two types of obligations arise, one legal and one ethical, concerning both the protection of the environment and migration: the duty to think and plan the future with a structural approach that makes it possible to ensure the existence of an environment and a humanity worthy of the name.

Keywords: environmental crisis, complexity, environmental migrants, rights.

1. L'ambiente nella Costituzione italiana

1.1 Dalla Dichiarazione sull'ambiente umano alla riforma costituzionale

Sono passati cinquant'anni dal 1972, anno in cui è stata proclamata la Dichiarazione sull'ambiente umano² da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: ventisei principi che hanno influenzato il successivo diritto internazionale sull'ambiente³. L'Italia riconosce la centralità della questione ambientale e aggiorna la propria Costituzione nel febbraio 2022, tramite la riforma di due articoli. Nell'art. 9 viene inserita la tutela dell'«ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». L'art. 41 viene integrato in due parti: nel secondo comma, con il divieto per l'attività economica di recare danno alla salute e all'ambiente, e nel terzo comma, dove ai fini sociali dell'attività economica si aggiungono i fini ambientali.

Questi temi erano già stati esposti nella Dichiarazione: fin dal primo principio viene dichiarata la «solenne responsabilità»⁴ dell'essere umano nel proteggere l'ambiente per le future generazioni. Inoltre, viene sollecitata, in diversi articoli⁵, la limitazione delle attività economiche, nell'ottica di preservare e migliorare

² *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, consultabile al sito www.un-documents.net.

³ Cfr. F. Perrini, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, p. 30.

⁴ Si riporta per intero il principio 1: «*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.*».

⁵ In particolare, nei principi 13, 14, 15 e 21.

l'ambiente. Tuttavia, il potenziale effetto di questi principi è stato limitato, per due ragioni. In primo luogo, la Dichiarazione non è legalmente vincolante, dunque non impone alcun obbligo agli Stati firmatari. In secondo luogo, nell'ottavo principio⁶, si sancisce l'essenzialità dello sviluppo economico nel migliorare il benessere degli esseri umani⁷. Il concetto di sviluppo allora sotteso si riferiva a una crescita di tipo quantitativo, un'idea oggi ampiamente criticata⁸, in quanto viene rimessa in discussione la convinzione che il successo economico di un'azienda o di una nazione determini, di per sé, un miglioramento reale delle condizioni di vita delle persone.

Dunque, fin dall'inizio dei negoziati, i temi ambientali trovano un ostacolo nel modello economico occidentale. L'economia di stampo capitalista, infatti, tra le altre sue caratteristiche, funziona tramite un meccanismo di estrazione che necessita di un'accumulazione in costante crescita. Nei processi produttivi capitalistici si sottraggono risorse dal resto del mondo organico e inorganico (umanità compresa) senza restituire nulla di valore. Invece gli ecosistemi terrestri, fisici o sociali che siano, funzionano tramite meccanismi di scambio che permettono il mantenimento dell'equilibrio dinamico del tutto.

Un altro carattere del capitalismo, inteso come sistema economico, importante per questo tema, riguarda il suo rapporto con il potere politico. Negli ultimi decenni si è assistito a un progressivo aumento dell'influenza dell'economia sulla politica, dovuto all'affermarsi del neoliberismo, il quale necessita della deregolamentazione dei settori produttivi per realizzare quel fenomeno conosciuto come globalizzazione. L'argomento principale che ha guidato la deregolamentazione è basato sul principio della mano invisibile, la fiducia nel quale ha reso più complicato per la politica esercitare un controllo, di fatto portando il campo economico ad avere un peso eccessivo nelle decisioni politiche.

La fase neoliberista del capitalismo contribuisce alla crisi della sovranità di quegli stessi Stati che avrebbero la responsabilità di implementare la legislazione e le politiche necessarie a tradurre concretamente i principi dichiarati nel 1972. Questo squilibrio si riflette in modo particolare nelle questioni al centro di questo saggio. Come si approfondirà nei prossimi paragrafi, infatti, sia nei confronti dell'ambiente

⁶ Si riporta per intero il principio 8: «*Economic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life*».

⁷ Un'analisi approfondita delle cause della "cultura della crescita" occidentale si trova in J. Mokyr, *A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy*, Princeton University Press, Princeton 2017.

⁸ Tra i vari contributi di valore su questo tema si segnalano: A. Sen, *Lo sviluppo è libertà: Perché non c'è crescita senza democrazia* (1999), trad. it. di G. Rigamonti, Mondadori, Milano 2000; T. Jackson, *Prosperità senza crescita: I fondamenti dell'economia di domani*, Edizioni Ambiente, Milano 2017; G. Bologna (a cura di), *State of the world 2013: È ancora possibile la sostenibilità?*, trad. it. di E. Cella, L. Coppo, F. Lombini, E. Luchetti, F. Mapelli, M. Tadiello, Edizioni Ambiente, Milano 2013; G. Germani, *Verità della decrescita: Via dalla scienza totalitaria per salvare il mondo*, Castelvevchi, Roma 2021.

sia nei confronti dei migranti il dibattito politico si serve di argomenti economici. Si discute della sostenibilità economica dei migranti o delle manovre per una produzione sostenibile, di come verrebbe modificato il mondo del lavoro, della potenziale perdita di competitività. Un ulteriore elemento che evidenzia come il modello economico occidentale influenzi profondamente la politica, un luogo che, almeno nelle democrazie occidentali, dovrebbe essere dedicato alla gestione della “cosa pubblica” nella prospettiva di assicurare il benessere del popolo.

1.2 I problemi pratici e concettuali con cui si scontrano i nuovi principi

La riforma costituzionale sancisce la responsabilità dello Stato italiano verso l'intero ecosistema, eppure, come si è iniziato a vedere nel paragrafo precedente, il suo impatto positivo rischia di venire ridimensionato. Le motivazioni principali sono la difficoltà di attuazione dei principi e il ricorso a concetti inadeguati. In primo luogo, la riforma costituzionale, di per sé, non è sufficiente a garantire l'attuazione di questi principi: è necessario elaborare nuove norme o modificare quelle vigenti, in modo da integrare la tutela dell'ambiente e la limitazione dell'economia nel sistema giuridico italiano. Nel panorama politico italiano, tuttavia, vi sono diversi fattori che rendono più difficile questo processo.

Innanzitutto, la maggior parte dei governi vengono deposti prima della fine del mandato; un'anomalia se si confronta la situazione italiana con quella degli altri paesi europei. Come sottolineano d'Alimonte e Mammarella⁹, l'instabilità degli esecutivi è stata in alcuni periodi compensata dalla continuità dei governanti. Tuttavia, l'instabilità non determina solo la difficoltà del governare, ma favorisce anche, attraverso le frequenti ricorrenze elettorali, una prospettiva a breve termine, condivisa dai maggiori partiti, i quali ricorrono sistematicamente a una narrazione emergenziale delle diverse problematiche che affronta il paese. Una narrazione che ostacola una visione d'insieme coerente sul presente e sul futuro dell'Italia e, di conseguenza, la progettazione di politiche efficaci.

Inoltre, non si può ignorare il tema sollevato nel paragrafo precedente: l'attuale fase neoliberista del capitalismo influenza le priorità politiche, in quanto ogni partito che intende governare deve confrontarsi con le fluttuazioni dell'economia, le quali dipendono dai rapporti economici internazionali e, in molti casi, persino dalle azioni delle singole aziende multinazionali, a causa della già citata deregolamentazione che ha permesso a queste aziende di assumere un potere politico senza precedenti¹⁰. Possiedono capitali immensi, i cui movimenti possono influenzare profondamente l'economia nazionale o globale.

⁹ Cfr. R. d'Alimonte, G. Mammarella, *L'Italia della svolta. 2011-2021*, il Mulino, Bologna 2022.

¹⁰ Secondo il dossier “Top 200. La crescita di potere delle multinazionali” pubblicato nel 2022 dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo, «le multinazionali hanno più potere degli Stati. Delle prime 100

In secondo luogo, per parlare di ambiente si usano determinati concetti senza approfondirne le implicazioni. La sostenibilità è uno di questi, proveniente dall'ecologia e riproposto per connotare la necessità di molti settori – trasporti, agricoltura, ecc. – di adottare strategie di produzione che non causino un impatto degradante sull'ambiente. Le prospettive politiche in questo campo si concentrano sull'adeguamento dell'attuale sistema socioeconomico alle istanze “verdi”, dimostrando di servirsi di una concezione riduttiva della sostenibilità. Non viene proposto un ripensamento capillare del sistema, di per sé insostenibile¹¹. In questo modo si riduce la relazionalità intrinseca al concetto e la sua utilità pratica. Se si considerassero tutte le sue implicazioni eco-logiche, la ricerca della sostenibilità richiederebbe molto più che alcune riforme circoscritte.

Un altro concetto è quello di sviluppo: in origine aveva un'accezione neutra e significava “svolgere un intreccio”, un'attività che può avere esiti sia positivi sia negativi. Per ragioni economico-culturali¹², nel linguaggio politico è diventato sinonimo di crescita illimitata, della capacità tecnica come del benessere sociale. In questo modo si è reso lo sviluppo – tecnico, economico, sociale – incompatibile con il funzionamento stesso dell'ecosistema terrestre e, perciò, con le recenti riforme costituzionali che intendono salvaguardarne il funzionamento, al fine di permettere la sopravvivenza umana. In particolare, questa incompatibilità emerge nell'art. 9, riguardo alla tutela per le future generazioni e, nell'art. 41, rispetto al divieto all'attività economica di recare danno all'ambiente e all'obbligo per la stessa di porsi fini ambientali. Come afferma Tomaso Montanari,¹³ i diritti che l'articolo 9 garantisce sono rivolti alle persone, non alle cose. Attraverso di esso si promuove la conoscenza sul passato e la consapevolezza sul futuro dell'Italia; vale a dire, si promuove lo sviluppo umano, il quale, come la cultura, non è calcolabile in termini puramente economici.

entità economiche, 71 sono multinazionali e 29 governi», p. 10 (consultabile a questo link: [Top 200 - Edizione 2022 - dati 2021 \(cnms.it\)](#))

¹¹ Lo ribadisce l'ultimo rapporto dell'UNEP sulle emissioni: *Emissions Gap Report 2022: The Closing Window*, consultabile al sito www.unep.org.

¹² Un chiaro esempio è la traduzione italiana del celebre *Rapporto sui Limiti dello Sviluppo*, commissionato al MIT dal Club di Roma nel 1972, in origine intitolato *The Limits to Growth*.

¹³ T. Montanari, *Costituzione italiana. Art. 9.*, Carocci, Roma 2018.

2. Lo stato della legislazione sui migranti

2.1 La classificazione

Il quadro normativo sul tema migratorio viene definito da Carmela Salazar «vasto (e caotico)»¹⁴. Situazione dovuta al fatto che «ad ogni “classe” di stranieri si applichino norme di volta in volta differenti, ricavabili (non sempre in modo piano) da ciascuno dei “livelli” – internazionale, europeo, statale, sub-statale – coinvolti nella disciplina del fenomeno»¹⁵. Per valutare l’impatto eventuale della riforma costituzionale sui migranti e i rifugiati, bisogna comprendere lo stato legislativo dei suddetti in Italia, tenendo in considerazione i molteplici piani che convergono. Dalle parole di Salazar si possono trarre almeno due aspetti da considerare: la distinzione di “classi” di migranti, con le conseguenti misure normative diversificate, e l’interazione della legislazione statale con quella dell’Unione europea e il diritto internazionale. I due temi vanno trattati nelle loro interrelazioni, poiché è a questo livello che si comprende meglio la situazione caotica nella quale si trova la legislazione.

In generale, si distinguono due tipologie di migranti: i migranti economici, i quali lasciano liberamente il proprio paese per cercare condizioni lavorative più favorevoli, e i rifugiati, i quali sono stati costretti ad abbandonare il paese d’origine a causa di violazioni dei diritti umani. Inoltre, segnala Paolo Bonetti, tra le norme UE e le norme nazionali sono previsti «circa 40 diversi motivi di ingresso e soggiorno e, di conseguenza, almeno 40 diversi titoli di soggiorno»¹⁶. Questa situazione legislativa caotica si rivela un ostacolo per i migranti e i rifugiati, sebbene appaia informata sulle loro differenti esigenze. Infatti, continua Bonetti, vi sono dei requisiti comuni a tutti i titoli che, sostanzialmente, restringono l’accesso al territorio europeo agli stranieri benestanti¹⁷. I quali, perdipiù, sperimentano una condizione giuridica di precarietà costante¹⁸. A ciò si aggiunge anche il fenomeno dello sfruttamento

¹⁴ C. Salazar, *Lo “statuto costituzionale dello straniero” e il diritto d’asilo*, in M. Bonini, S. La Porta (a cura di), *Quale governo per le migrazioni?*, Giappichelli, Torino 2022, pp. 9-24: 11.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ P. Bonetti, *L’attuale sistema italiano del diritto degli stranieri e le riforme prioritarie*, in M. Bonini, S. La Porta (a cura di), *Quale governo per le migrazioni?*, Giappichelli, Torino 2022, pp. 25-89: 30-31.

¹⁷ Fin dal principio della crisi russo-ucraina, nel 24 febbraio 2022, le forze politiche di tutta Europa si sono dichiarate disponibili ad accogliere i civili ucraini in fuga dal conflitto. L’Italia ha concesso per la prima volta la protezione temporanea per velocizzare le procedure; sono stati creati corridoi umanitari dalle organizzazioni del terzo settore. Malgrado i grandi numeri, non è stata riproposta la narrazione politica che accompagna l’arrivo dei rifugiati provenienti dai paesi poveri e non occidentali. Tra i vari articoli che riportano questa notizia si segnala: M. Hinry, “Guerra e razzismo: le tragiche storie dei migranti dall’Ucraina discriminati ai confini europei”, in «National Geographic Italia», 17 marzo 2022, consultabile al sito www.nationalgeographic.it.

¹⁸ Cfr. *ivi*, pp. 31-33.

lavorativo¹⁹ che ostacola un'effettiva accoglienza e integrazione della persona sul territorio.

Appare dunque urgente una riforma dell'intero impianto normativo che riguarda la classificazione, in quanto non restituisce la complessità delle cause delle migrazioni e non favorisce una coordinazione adeguata del fenomeno migratorio. Poiché il fine di questo lavoro è mostrare le connessioni legislative ed etiche tra tema ambientale e migrazioni, l'analisi si concentrerà maggiormente sui titoli applicabili ai migranti ambientali.

2.2 I Global Compact

Nel 2018 l'ONU ha approvato il *Global Compact on Refugees*²⁰ e il *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*²¹. Il tema dei migranti ambientali viene affrontato marginalmente in entrambi: è l'ONU stesso a segnalare²² il vuoto normativo nell'ordinamento internazionale relativo a questa categoria di migranti. Esistono però dei tentativi di definizione da tenere in considerazione, segnala Perrini. Non hanno valore legale, ma possono servire da guida nell'elaborazione degli adeguati strumenti giuridici²³.

Ritornando ai Global Compact, nel *Global Compact on Refugees* le ragioni ambientali delle migrazioni sono riconosciute soltanto come cause indirette²⁴. Ne consegue che, di fatto, non viene riconosciuta l'esistenza di rifugiati per *dirette* cause ambientali. Un elemento positivo è rappresentato dalla dichiarazione di una doppia responsabilità nei riguardi delle cause del movimento di rifugiati: anzitutto, dello Stato d'origine, ma anche degli altri Stati, in quanto lo spostamento di grandi masse di persone li riguarda direttamente²⁵.

¹⁹ Cfr. M. Omizzolo, *Essere migranti. Per una sociologia dell'accoglienza*, cit., p. 44 e pp. 66-67.

²⁰ *Global Compact on Refugees*, consultabile al sito www.unhcr.org.

²¹ *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, consultabile al sito www.ohchr.org.

²² Articolo [consultabile al link: Refugees | United Nations](#).

²³ F. Perrini, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate*, cit., p. 18. Il primo esempio che riporta Perrini provengono dal rapporto che E. El-Hinnawi ha steso per l'UNEP: «*Environmental Refugees are those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life*» (E. El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, UNEP, Nairobi 1985). Il secondo esempio è la definizione proposta dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni: «*persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad*» (IOM, *Discussion note: Migration and Environment*, MC/INF/288, 2007, p. 1.)

²⁴ Cfr. *ivi*, p. 4. Si riporta il passaggio: «*while not in themselves causes of refugee movements, climate, environmental degradation and natural disasters increasingly interact with the drivers of refugee movements*».

²⁵ *Ibidem*.

Nel *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, invece, viene posto l'obiettivo di minimizzare i fattori peculiari e strutturali che costringono le persone ad abbandonare il proprio paese, tra i quali compare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici²⁶. Inoltre, si afferma la necessità di comprendere e predire le migrazioni ambientali, per quanto riguarda le catastrofi improvvise o lente, gli effetti del cambiamento climatico e la degradazione ambientale²⁷. Il Compact sulla migrazione considera dunque l'esistenza di migranti che lasciano il paese per motivi ambientali *diretti*, un passo avanti rispetto a quello sui rifugiati. Tuttavia, è evidente che, a causa della natura non legalmente vincolante di questi patti, queste dichiarazioni necessitano di un'implementazione successiva tramite accordi internazionali e norme nazionali.

L'Italia ha adottato solo il *Global Compact on Refugees* e quindi ufficialmente non riconosce l'esistenza di migranti per dirette cause ambientali, nonostante sia innegabile che ogni anno grandi numeri di persone vengono sfollate a causa del progressivo deterioramento del loro territorio o di disastri naturali prevedibili nel contesto della crisi ambientale. L'ultimo caso è avvenuto in Nigeria, dove vi sono almeno un milione di sfollati a causa di un'alluvione²⁸. Per gli sfollati nigeriani, a livello internazionale, esiste un riferimento: i *Guiding Principles on Internal Displacement*²⁹. Stabiliscono lo standard per la protezione delle cosiddette *internally displaced persons*, ovvero coloro che sono costretti ad abbandonare la propria terra, ma non la propria nazione, per vari motivi, compresi i disastri ambientali³⁰. Questa forma di protezione interagisce con le altre possibilità, internazionali e nazionali, e può essere un modello cui ispirarsi³¹, anche per quanto riguarda la prevenzione dei disastri³². Tuttavia non sono inclusi i migranti che superano le frontiere; quindi, non si configura come uno strumento adeguato a proteggere i migranti ambientali in generale.

²⁶ Cfr. *ivi*, p. 9. Si riporta il passaggio: «Invest in programmes that accelerate States' fulfilment of the Sustainable Development Goals with the aim of eliminating the adverse drivers and structural factors that compel people to leave their country of origin, including through [...] climate change mitigation and adaptation».

²⁷ Cfr. *ivi*, p. 10. Si riporta il passaggio: «Strengthen joint analysis and sharing of information to better map, understand, predict and address migration movements, such as those that may result from sudden-onset and slow-onset natural disasters, the adverse effects of climate change, environmental degradation, as well as other precarious situations».

²⁸ I. Khalid, E. Maishman, "Nigeria floods: 'Overwhelming' disaster leaves more than 600 people dead", in «BBC News», 16 ottobre 2022, consultabile al sito www.bbc.com.

²⁹ *Report of the Representative of the SG on the Guiding Principles on Internal Displacement*, consultabile al sito www.un-documents.net.

³⁰ Si riporta la definizione dall'introduzione: «internally displaced persons are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border».

³¹ F. Perrini, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate*, cit., p. 139.

³² *Ivi*, p. 126.

2.3 Limiti della legislazione italiana

In questo paragrafo si esamineranno nello specifico le forme di accoglienza previste dalla legislazione italiana, con lo scopo di mostrarne i limiti e il loro eventuale ampliamento. In primo luogo, si può richiamare la protezione internazionale³³ alla quale sono ricondotti due status: quello di rifugiato e quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tuttavia la definizione di rifugiato³⁴ non comprende i migranti ambientali perché esige il rischio di persecuzione. Eppure, la recente adozione del *Global Compact on Refugees* potrebbe rendere più semplice considerare rifugiato colui o colei che si sposta per cause ambientali. A chi non è riconosciuto lo status di rifugiato, può invece essere accordata la protezione sussidiaria³⁵, legata al rischio di subire un grave danno. Nei fattori recanti grave danno³⁶ non è tuttavia presente un espresso riconoscimento dei fattori ambientali della migrazione sebbene, a livello interpretativo, anche grazie al *Global Compact*, potrebbe essere inclusa l'impossibilità di avere una vita degna e sana in un ambiente adeguato. Del resto, la dignità e la salute sono considerati dei valori e sono riconosciuti come dei diritti fondamentali nella stessa Costituzione italiana e nell'ordinamento internazionale³⁷.

Nondimeno, nella legislazione italiana esistono dei permessi ad hoc. Nell'art. 20 del d.lgs. n. 286/1998, Testo unico sull'immigrazione (T.U. Imm.), si prevede un permesso di soggiorno «per eventi eccezionali»³⁸, tra i quali compaiono i disastri

³³ Si veda la direttiva 2011/95/UE.

³⁴ *Convention and protocol relating the status of refugees*, consultabile al link [3b66c2aa10.pdf \(unhcr.org\)](https://www.unhcr.org/refugees/3b66c2aa10.pdf). Ivi, p. 3: «someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion».

³⁵ Art. 2, lett. f), d.lgs. n. 25/2008: «cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese».

³⁶ D. l. n. 251/2007, art. 14: «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

³⁷ Basti richiamare sul punto gli artt. 1 e 25 della *Dichiarazione universale diritti umani*, consultabile al sito www.ohchr.org.

³⁸ La disposizione prevede che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a

naturali, i quali possono essere sia una calamità naturale sia un danno prodotto dall'azione umana. Interpretato in quest'ultimo senso, l'art. 20 permette di concedere una forma di protezione temporanea anche al caso specifico dei migranti ambientali. Tuttavia, è una misura di «difficile attivazione»³⁹, afferma Perrini, in quanto è necessario un decreto apposito, sottoscritto da più Ministri: una norma, quindi, di natura emergenziale e non consuetudinaria. Questa norma riproduce la precarietà della condizione della persona interessata, perché non si considera la situazione nella quale il paese d'origine non esiste più, oppure è in uno stato di degradazione ambientale talmente avanzata che è impossibile tornarvi.

I casi appena descritti trovano collocazione nell'art. 20-bis T.U. Imm, il quale prevede un permesso di soggiorno «per calamità»⁴⁰ che ha una durata di sei mesi, è rinnovabile, se permangono le condizioni di calamità, permette di lavorare nel paese accogliente ed è convertibile in un permesso per lavoro. Questo aggiornamento della normativa si muove nella giusta direzione per assicurare una forma di protezione ai migranti ambientali; tuttavia, vi sono diversi elementi che ne limitano la portata. Innanzitutto, questo permesso viene rilasciato dal questore, il quale, in seguito alla domanda, deve procedere all'accertamento dello stato di calamità nel paese d'origine del richiedente o procedere autonomamente. Nel primo caso, sussiste un rischio elevato che l'accertamento richieda diverso tempo, nel secondo che la discrezionalità del questore porti al rifiuto della domanda per ragioni politiche o culturali. Inoltre, nonostante sia possibile rinnovarlo, la breve durata del permesso costringe il migrante in una situazione di precarietà, in quanto la procedura va ripetuta ogni sei mesi.

In Italia, infine, esiste anche la possibilità di richiedere la «protezione speciale»⁴¹. Questa forma di protezione copre quei casi in cui nel paese di origine del richiedente sussistano il rischio di «persecuzione»⁴² di vario genere e il rischio di subire una violazione dei diritti umani⁴³. Manca un riferimento ai disastri naturali, improvvisi o imprevisti; eppure, in virtù della scelta di non segnalare i casi specifici

disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea».

³⁹ F. Perrini, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate*, cit., p. 167.

⁴⁰ L'art. 20-bis è stato introdotto nel T.U. Imm. dal d.l. n. 113/2018, modificato e ampliato dal d.l. n. 130/2020, prevedendo che: «quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità».

⁴¹ L'art. 19, comma 1.2, T.U. Imm., prevede che «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale».

⁴² Art. 19, comma 1, T.U. Imm.

⁴³ Art. 19, comma 1.1., T.U. Imm., il quale si riferisce a: «tortura [...] trattamenti inumani o degradanti [...] violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

ai quali ricondurre la violazione, è possibile darne un'interpretazione ampia, che possa comprendere anche i migranti ambientali che si spostano per eventi a rapida o a lenta insorgenza. Rimane comunque il fatto che, sebbene rinnovabile, si tratta di una protezione temporanea e che viene rilasciata dal questore. Pertanto, come nel caso delle altre forme citate, non offre una soluzione definitiva al migrante in condizione di vulnerabilità e precarietà e ne insidia la possibilità di piena integrazione. Infatti, i casi in cui le pratiche per la concessione e il rinnovo del permesso di soggiorno richiedono più tempo di quanto preveda la normativa sono molto diffusi.

A conclusione di questa ricostruzione, si rivela che in Italia, ad oggi, non è presente una *specific*a forma di tutela per la categoria dei migranti ambientali. Una lacuna che può essere colmata, in via giurisprudenziale, grazie a un'interpretazione delle norme che sia fondata, innanzitutto, sul riconoscimento delle cause ambientali della migrazione, che l'Italia non ammette in modo *diretto*. Sarebbe dunque necessaria una riconsiderazione generale degli effetti della crisi ambientale sui territori: non deteriora soltanto l'ambiente fisico, ma peggiora le condizioni di vita di certi gruppi o di intere popolazioni. Anche a causa del fatto che questi disastri ambientali avvengono maggiormente nelle aree meno sviluppate e più povere del pianeta, tale peggioramento rischia di intaccare in breve tempo non solo la vita ordinaria di queste popolazioni, ma i loro stessi diritti umani.

3. Lo stretto legame tra le questioni ambientali e le migrazioni

3.1 La prospettiva emergenziale

Tra i due quadri normativi brevemente ripercorsi nei paragrafi precedenti, è emerso in particolare un fattore comune, il quale sarà approfondito in questo paragrafo per comprendere come la recente riforma costituzionale possa influire sulla legislazione riguardante i migranti e i rifugiati. L'elemento comune riguarda la prospettiva emergenziale con la quale vengono elaborate le norme, sia in campo ambientale sia in campo migratorio. Se, a livello costituzionale, sono stabiliti la tutela dell'ambiente e il diritto all'asilo⁴⁴, questi principi fondamentali devono trovare applicazione nella legislazione che, per entrambi i casi, è caotica e disarticolata, in costante aggiornamento cumulativo, anziché fondato su una visione d'insieme coerente.

Si tratta di un requisito imposto dalla stessa dinamica dei fenomeni trattati? È indubbio che l'estensione e la gravità dei fenomeni migratori e ambientali varia nel tempo, tuttavia, questo fatto non determina la necessità di una revisione continua

⁴⁴ Cost., art. 10, co. 3 «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

delle normative. La ragione principale consiste nella già citata prospettiva ristretta con la quale sono affrontati, che fa sì che la legge sia aggiornata per scopi particolaristici e non per il benessere generale. Nella traduzione dei principi costituzionali in legge, infatti, vi sono ampi margini di interpretazione, a seconda della prevalenza di una forza politica su un'altra. Un margine a modifiche radicali è rappresentato dall'obbligo di coerenza con i trattati internazionali e la stessa Costituzione, sebbene non sempre sia rispettato⁴⁵.

Con una prospettiva di carattere emergenziale le proposte di legge sono schiacciate sul presente. Non considerano più di un decennio, quando sono particolarmente previdenti, oppure agiscono su eventi improvvisi, o descritti come tali, tramite decreti motivati da «straordinaria necessità e urgenza»⁴⁶. Il punto fondamentale è che l'approccio emergenziale è una scelta, non una necessità, persino in molti casi di calamità naturale. Si è rivelato nella sua inefficienza quando il mondo intero ha dovuto far fronte alla pandemia da Sars-Covid-19: in Italia il sistema sanitario è entrato in crisi fin dall'inizio, anche con i contagi su una scala relativamente ridotta. Delle politiche previdenti, aggiornate sulle scoperte scientifiche più recenti nel campo della crisi ambientale, avrebbero permesso allo Stato di essere, se non del tutto preparato a una pandemia, perlomeno più efficiente nel gestirne le conseguenze, in particolare sulle fasce più deboli della popolazione. La crisi pandemica può essere pensata, dunque, come una crisi politica e culturale, più che una crisi sanitaria, in quanto acuita da strategie politiche pensate per ottenere consensi e agire nel breve termine, su eventi specifici.

Così come la possibilità di una pandemia era stata prospettata prima del 2019, pure la crescente gravità della crisi ambientale è attestata da decenni, una conoscenza a cui non seguono le manovre adeguate. Le migrazioni, invece, hanno una storia ancora più lunga. L'umanità si è sempre spostata da un territorio all'altro, per cercare climi e ambienti più favorevoli o per un desiderio di esplorazione. L'urgenza del fenomeno è, bisogna ribadirlo, una costruzione politica. Restituisce un'immagine deformata della realtà, infatti, il numero di migranti in Italia è molto al di sotto della percezione dei cittadini o delle narrazioni politiche, rappresentando circa l'8,8% della popolazione⁴⁷.

Questa visione contribuisce a reiterare un sistema disfunzionale che non anticipa l'evolversi di questi fenomeni, come invece sarebbe auspicabile. Tralasciando le calamità improvvise, la portata dei flussi migratori e degli eventi

⁴⁵ Si possono trovare argomenti riguardanti l'incostituzionalità del diritto degli stranieri in M. Omizzolo, *Essere migranti. Per una sociologia dell'accoglienza*, Meltemi, Milano 2019, pp. 109-189; P. Bonetti, *L'attuale sistema italiano del diritto degli stranieri e le riforme prioritarie*, cit., pp. 45-67.

⁴⁶ Si richiama a tal proposito il d.l. n. 13/2017.

⁴⁷ Secondo il rapporto annuale ISTAT, consultabile al sito www.istat.it, al 1° gennaio 2022, «gli stranieri residenti in Italia sono 5.193.669. In tre anni sono cresciuti meno di 200mila unità» mentre la popolazione italiana è «58 milioni 983mila unità».

naturali è prevedibile, perlomeno a livello statistico. Invece, l'Italia si serve principalmente del meccanismo della regolazione, considerando il migrante dal momento in cui compie il primo passo sul suolo italiano e smettendo di farlo quando i permessi di soggiorno temporanei scadono, fino al rinnovo successivo. Così come considera i disastri naturali soltanto quando si presentano, quando l'unica opzione rimane affrontarli con urgenza.

Per concludere, si rivela l'assenza di una visione complessiva dei fenomeni considerati – la pandemia, le migrazioni e la crisi ambientale. Le criticità principali che si incontrano in tali ambiti non sono dovute, primariamente, alla complessità dei fenomeni, bensì alla prospettiva ristretta – nello spazio e nel tempo – con la quale vengono concepiti. Affrontarli a livello pratico costerebbe meno, in termini economici e di sofferenza umana, se si operasse un'adeguata teorizzazione delle dinamiche in campo, supportata da dati affidabili e aggiornati; se questi studi fossero sempre tenuti in considerazione dai legislatori e dagli amministratori; se, infine, si ripensasse in modo strutturale la normativa vigente, a tutti i livelli, con lo scopo di elaborare e attuare delle politiche locali e globali che garantiscano il rispetto della dignità di ogni persona e, insieme, il benessere delle comunità e degli ecosistemi.

Una nota certamente positiva è rappresentata dall'introduzione nell'art. 9 degli interessi delle future generazioni: questo ampliamento di prospettiva permetterà, se adeguatamente colto da chi legifera, di elaborare strategie normative più efficaci per una crisi che produce già numerosi effetti nel presente e che avrà uno sviluppo non del tutto prevedibile nel futuro. Un dato che impone di pensare politiche precauzionali e di rafforzamento complessivo delle reti di tutela sia dell'ambiente sia delle persone.

Nel prossimo paragrafo si propone una concezione dell'ambiente e del migrante alternativa a quella attuale, per mostrare come, da un lato, la riforma costituzionale possa servire da catalizzatrice di nuove politiche più funzionali e soprattutto *umane*, mentre, dall'altro, uno sguardo d'insieme su questi fenomeni riveli quanto non siano correlati soltanto da ragioni estrinseche, ma siano intrinsecamente complementari e reciprocamente influenzantesi. Vanno dunque compresi e affrontati in una prospettiva globale.

4. Per una visione più consapevole sulle migrazioni e sull'ambiente: alcune considerazioni sui diritti

4.1 I principi fondanti della Dichiarazione dei diritti umani

Per affrontare la questione migratoria e ambientale con una prospettiva alternativa a quella emergenziale, schiacciata sul presente e sui singoli eventi da gestire, può essere proficuo porsi su un piano più alto, quello dei diritti. I principi fondamentali sui quali si fonda la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, infatti, dovrebbero, almeno nella teoria, impedire che si possano elaborare politiche

discriminatorie che categorizzano singoli individui o intere popolazioni: i diritti sono universali. Vige poi il principio di uguaglianza⁴⁸, nei diritti e nella dignità: concetto fondamentale che riconosce il pieno valore, non graduabile, di ogni essere umano, semplicemente per il fatto di esistere e di appartenere alla specie umana. Vi è anche il divieto di discriminazione: nessuna caratteristica di alcun tipo può impedire il riconoscimento dei diritti umani. Inoltre, in questo contesto è utile ricordare il principio di interdipendenza, secondo il quale non si può garantire un diritto senza garantire gli altri. Applicandolo alle migrazioni, sarebbe contrario ai diritti umani assicurare il diritto al lavoro⁴⁹, che permette lo spostamento dei migranti economici, senza garantire il diritto d'asilo⁵⁰ o quello alla salute e al benessere⁵¹. Invocabili, questi ultimi, soprattutto dai migranti ambientali.

Nonostante nella Dichiarazione e nei successivi patti vincolanti non compaia il concetto di “ambiente”, vi sono i margini affinché i diritti in essa riconosciuti possano fornire garanzie ai migranti ambientali. Infatti, in funzione dell'interdipendenza tra gli articoli citati, si può pensare la categoria dei migranti ambientali come coloro che esercitano il diritto al movimento o all'asilo, a seconda che lo spostamento sia stato una scelta volontaria o forzata, a partire dall'impossibilità di esercitare il diritto alla salute e al benessere nel paese d'origine, a causa di catastrofi naturali o di condizioni ambientali in lenta o veloce degradazione. Impedire a queste categorie di persone l'accesso a un Paese, con metodi sia diretti sia indiretti, significherebbe violare più di uno dei loro diritti umani.

Tuttavia, sull'efficacia della proclamazione dei diritti umani si possono sollevare diverse questioni. In primo luogo, anziché affidarsi a un'interpretazione abbastanza ampia dei principi della Dichiarazione, si potrebbe immaginare un ampliamento dei diritti. Si potrebbe introdurre il diritto a un ambiente sano, non sovrapponibile al già presente diritto alla salute, in quanto limitato dal riferirsi all'individuo e non alle comunità ecologiche che formano gli ecosistemi. La salute degli esseri umani e degli ecosistemi che abitano, invece, sono strettamente intrecciate. Un altro ampliamento può riguardare il diritto d'asilo, ad ora assicurato soltanto in caso di persecuzione. In alternativa, si potrebbe ripensare il concetto stesso di persecuzione.

Una seconda strategia potrebbe consistere nel rivalutare la stessa centralità assegnata al discorso sui diritti. Infatti, le numerose convenzioni e risoluzioni,

⁴⁸ Art. 1: «*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*»

⁴⁹ Art. 23, co. 1: «*Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*»

⁵⁰ Art. 14, co. 1: «*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*»

⁵¹ Art. 25, co. 1: «*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*»

proclamate e ratificate dagli Stati, costituiscono fondamentalmente un ideale da raggiungere, come peraltro stabilito nel preambolo della Dichiarazione. Invece, sul piano internazionale, si registra la mancanza di quelle che Luigi Ferrajoli chiama «garanzie oggettive»⁵², le quali assicurino le condizioni affinché si possano effettivamente esercitare i diritti umani. Secondo l'autore si devono distinguere i meccanismi di garanzia da quelli di governo, in quanto i primi hanno una prospettiva globale e di pace, mentre i secondi derivano la loro legittimità da specifici territori e hanno una prospettiva locale⁵³. Questa lacuna sul piano internazionale fornisce una chiara indicazione sul ruolo ambivalente degli Stati. Da un lato ratificano i diritti umani, dall'altro mantengono nei propri ordinamenti delle norme che, nella pratica, li contraddicono. Oppure si astengono dal progettare norme più adeguate, per tradizione culturale, interessi contingenti che prevalgono, concorrenza economica o politica.

Su questo tema si sono concentrati gli sforzi dell'economista Amartya Sen e della filosofa Martha Nussbaum, i quali propongono l'approccio delle capacità⁵⁴ come metodo complementare al calcolo del PIL per valutare il benessere delle persone. Il nuovo approccio risponde allo scopo di rendere evidente in quale misura le persone sono effettivamente messe in grado di esercitare i propri diritti. La lista delle capacità concepisce una soglia di sviluppo delle capacità oltre la quale una vita è realmente *degn*a di un essere umano⁵⁵. Non viene negata la dignità, presupposta come inalienabile e non graduabile, di chi si trova sotto questa soglia. È invece una precisa indicazione su quanto uno Stato debba fare, affinché possa veramente sostenere di garantire i diritti umani, oltre a proclamarli come ideali.

4.2 Adottare una prospettiva globale

La crisi ambientale insidia l'esistenza di tutta l'umanità, non soltanto delle popolazioni stanziate nei territori di volta in volta colpiti dai suoi effetti. L'adattamento può avvenire soltanto in una prospettiva globale, considerando l'interdipendenza delle crisi che l'umanità sta vivendo. I problemi ambientali e le migrazioni non sono eventi isolati: mitigare i primi o agire sulle seconde "là" è una contraddizione, si tratta di fenomeni globali complessi le cui soluzioni devono essere implementate in parallelo "qui".

In questo nuovo quadro concettuale, si rivela centrale la proclamazione la responsabilità dell'umanità verso gli interessi delle future generazioni, di cui all'art. 9

⁵² L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano 2022, p. 16.

⁵³ Cfr. *ivi*, p. 51.

⁵⁴ Tra i numerosi testi, si rimanda ad A. Sen, *Development as capability expansion*, in «Journal of Development Planning», XXIX (1989), n. 1, pp. 41-58; M. Nussbaum, *Frontiers of justice. Disability, nationality, Species, Membership*, Belknap HUP, London 2006.

⁵⁵ M. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana*, Il Mulino, Bologna 2017, p. 74.

Cost.: è il dovere di assicurare non solo la possibilità della loro esistenza, ma che essa sia dignitosa. L'argomentazione si rivela utile sia sul tema migratorio sia sul tema ambientale, perché fornisce uno sfondo concettuale, da quest'anno anche legale, per sostenere l'obbligo dello Stato italiano di implementare delle politiche strutturate ed efficaci, non circoscritte a specifici settori economici o territori. In altre parole, non sarà sufficiente migliorare la coordinazione dei flussi di migranti e di rifugiati in ingresso, ma anche agire direttamente sulle cause delle migrazioni ambientali, ovvero sulla crisi ambientale stessa, di concerto con le altre nazioni. Essa, infatti, è il prodotto di attività svolte principalmente dai paesi dove i migranti si riversano⁵⁶.

Il cambiamento di prospettiva su ambiente e migranti deve fare parte di una decostruzione della visione del mondo promossa dai capitalismi occidentali, i quali concepiscono una realtà composta da individui autonomi e da risorse infinite. Al contrario, nulla è isolato o isolabile, tutto è interconnesso. I capitalismi occidentali, inoltre, pensano l'individuo solo in funzione del suo contributo economico al sistema: nelle società contemporanee una persona non ha valore solo in quanto esiste, diversamente da quanto attestano le dichiarazioni internazionali e la Costituzione italiana.

La costruzione di un'alternativa a questo sistema richiede una ricostruzione complessiva del modo in cui si pensa alla relazione tra gli esseri umani e il resto del mondo. Rispettare i diritti umani, ecologicamente concepiti, significa rispettare l'ambiente e gli altri viventi, e viceversa. Vale a dire che la tutela dell'ambiente è correlata agli interessi dei migranti e dei richiedenti asilo. Lo scambio di risorse in un ecosistema è paragonabile agli scambi culturali, nei quali l'incontro con diversi modi di pensare e di vivere permette un miglioramento delle condizioni generali; se, però, i conseguenti frutti positivi sono ripartiti equamente. Una giustizia che possa dirsi tale, quindi, considera i grandi gruppi e l'individuo nei loro rapporti, articolandosi conseguentemente alle loro necessità.

Si ritiene che l'argomento etico con cui si è discusso il legame tra ambiente e migranti sia più valido dell'argomento prevalente nel dibattito politico, di stampo economico. Tramite l'argomento economico, ad esempio, si giustificherebbe l'impatto positivo della riforma costituzionale in funzione della creazione di nuovi posti di lavoro. Indubbiamente questo risultato porterebbe benefici sia alla società italiana sia ai migranti, poiché i vecchi e i nuovi posti di lavoro "sostenibili" hanno bisogno di un grande numero di persone impiegate, al contrario di quelli che sostituiscono⁵⁷, e in molti casi non richiedono un'ultra-specializzazione. Questo

⁵⁶ L. Walsh, T. Ormond-Skeaping, *The Cost of Delay. Why Finance to address Loss and Damage must be agreed at COP27*, 2022. Nel rapporto si sostiene che: «an average 189 million people each year have been affected by extreme weather-related events in developing countries since 1991, the year that Vanuatu first proposed a mechanism to address Loss and Damage. Since then, developed countries have used various tactics to delay any progress on finances» (ivi, p. 5).

⁵⁷ J. Jaeger et al., *The Green Jobs Advantage. How Climate Friendly Investments are Better Job Creators*, 2021.

argomento, seppure relativamente valido⁵⁸, sottende una visione utilitarista che può ribaltarsi facilmente nel suo opposto e convincere una società che, qualora divengano “inutili”, i migranti vanno respinti. Il diritto a una vita degna verrebbe subordinato alla produttività di una persona. Una posizione inaccettabile, perlomeno nelle democrazie occidentali.

5. Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia come la legislazione sulle questioni ambientali e migratorie richieda ancora una riflessione che superi la prospettiva emergenziale e utilitaristica con la quale questi fenomeni sono trattati. La crisi ambientale impone una grande sfida all'umanità, una sfida che richiede un impegno multilaterale e complessivo: sul piano globale e locale, entro e tra le nazioni e le comunità, agendo nel presente e progettando, per quanto possibile, il futuro. Questa complessità deriva innanzitutto dalla natura sistemica della crisi ambientale, la quale rappresenta il prodotto di molteplici altre crisi – culturali, economiche, politiche, religiose, umanitarie. L'aspetto fondamentale da tenere in considerazione nell'affrontare questi temi è l'interconnessione di queste crisi e il loro aggravarsi o mitigarsi reciprocamente, in quanto generate da problematiche strutturali. Richiedono un ripensamento complessivo della legislazione nei due ambiti esaminati, oltre che negli altri ad essi connessi, in modo da predisporre soluzioni concrete e non temporanee, queste ultime destinate a preparare il terreno per le inevitabili future “emergenze” e per ulteriori discriminazioni tra esseri umani.

⁵⁸ Poiché le società attuali sono costruite in ottica utilitaristica, questo argomento può servire, in un primo momento, a disinnescare nel senso comune la narrazione dell'invasione o della “sostituzione etnica”.